

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009) .....	28
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	38
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	29
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	29
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .	29
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione) .....	30
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	31
Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

**La seduta comincia alle 11.**

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

**C. 3500-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'interno e una

nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*) relative agli aspetti finanziari del provvedimento, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento stesso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo di trasmettere, entro il termine di cinque giorni, una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nella seduta del 25 marzo 2014. In tale occasione la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, entro il termine del 26 aprile 2014. Nelle successive sedute del 7 maggio 2014, del 28 luglio 2015 e del 12 aprile 2016 il rappresentante del Governo ha comunicato che la relazione tecnica non era ancora stata predisposta ed ha richiesto di rinviare l'esame del provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la relazione tecnica non è stata ancora redatta, nonostante il Ministero dell'economia e delle finanze ne abbia più volte sollecitato la predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Assicura quindi che provvederà ad un ulteriore sollecito.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, segnalando di non essere in grado di rispondere a tutte le richieste di chiarimento avanzate, si riserva di intervenire nel corso di una prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.**

**Nuovo testo C. 4135, approvato dal Senato, e abb.**  
(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in merito al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**Testo unificato C. 1142 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso la relatrice aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in merito al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che le disposizioni relative alla gestione del consenso informato e della documentazione sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) da parte delle aziende sanitarie e, più in generale, del Servizio sanitario nazionale, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene comunque necessaria l'introduzione, dopo l'articolo 5, di una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, volta a precisare che le amministrazioni pubbliche interessate svolgeranno i compiti ad esse affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 e abb., recante Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni relative alla gestione del consenso informato e della documentazione sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) da parte delle aziende sanitarie e, più in generale, del Servizio sanitario nazionale, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare comunque necessario introdurre, dopo l'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, volta a precisare che le amministrazioni pubbliche interessate svolgeranno i compiti ad esse affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 2 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.**

**Atto n. 381.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *f*) della legge n. 107 del 2015, reca disposizioni relative all'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Il provvedimento si compone di 14 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli da 1 a 3, che disciplinano le finalità, i servizi e l'indivi-

duazione dei beneficiari, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, pur rilevando che le disposizioni prevedono la predisposizione di un « programma » di interventi e non appaiono quindi di diretta e immediata applicazione, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla complessiva sostenibilità per gli enti locali, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, delle misure previste. Ciò in considerazione del fatto che queste ultime riguardano il perseguimento del diritto allo studio e che, ai sensi dell'articolo 3, per l'erogazione dei servizi potrà essere richiesto alle famiglie un contributo solo parziale alla copertura dei relativi costi.

Riguardo all'articolo 4, in materia di tasse scolastiche, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa. Per quanto attiene al profilo della prudenzialità, evidenzia che la relazione tecnica pone alla base della quantificazione i dati riferiti all'attuale numero di studenti iscritti al IV (492.047) e V anno (454.590); andrebbe peraltro chiarito se siano stati considerati anche i dati sottostanti il recente andamento della popolazione scolastica che negli ultimi anni registra un incremento delle iscrizioni al quarto e quinto anno. Tale andamento potrebbe infatti incidere sulle dinamiche di spesa soprattutto di breve periodo.

In merito agli articoli da 5 a 9, che recano norme sui servizi di trasporto, di mensa, sui libri di testo, sull'istruzione domiciliare e sulle borse di studio, evidenzia, con riferimento all'articolo 5, relativo ai servizi di trasporto, che le attività ivi indicate, così come evidenziato anche dalla relazione tecnica, appaiono già previste a legislazione vigente. In proposito andrebbe chiarito se l'incentivazione della mobilità sostenibile, di cui al comma 1, e il rinvio a precisi *standard*, di cui al comma 2, comportino nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali.

Con riferimento all'articolo 6, riguardante i servizi di mensa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, stante la clausola di invarianza

ed il carattere facoltativo della prestazione del servizio. Con riguardo all'articolo 7, rileva che la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 156 del decreto legislativo n. 297 del 1994, così come affermato dalla relazione tecnica. Tuttavia la disposizione in esame fa riferimento anche ad «altri strumenti didattici» che non appaiono considerati dalla vigente normativa. Il riconoscimento, pertanto, della gratuità di tali strumenti, che andrebbero peraltro definiti nelle loro caratteristiche, appare prefigurare un onere ulteriore, non considerato dalla relazione tecnica. In proposito ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 8, che prevede l'erogazione di servizi e strumenti didattici per garantire il diritto allo studio agli alunni ricoverati, fissando un limite massimo di spesa e limiti di organico, andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla possibilità di contenere entro un limite massimo di spesa tali prestazioni che, come configurate nel testo, appaiono volte a garantire il diritto all'istruzione.

In merito agli articoli 10 e 13, che prevedono il potenziamento della Carta dello studente, rileva che la Carta dello studente è prevista a legislazione vigente e destinata a tutti gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, mentre l'articolo 10 prevede la destinazione della stessa agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. In proposito, andrebbe confermato che, anche a seguito della prevista estensione, il concorso di soggetti pubblici resti invariato e non si determinino inoltre costi di gestione attualmente non previsti.

Riguardo agli articoli 11, 12 e 14, che recano disposizioni sulla Conferenza nazionale per il diritto allo studio e la clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la Conferenza opera senza nuovi o maggiori oneri e senza diritto a compensi o emolumenti di alcun tipo. Rileva peral-

tro che la clausola di non onerosità di cui all'articolo 11, comma 3, non esclude espressamente la corresponsione di «rimborsi spese»: sul punto ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che gli oneri derivanti dal presente schema di decreto sono riconducibili alle disposizioni che seguono.

L'articolo 4 prevede l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per gli alunni e gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado. Alla copertura dei relativi oneri, valutati in 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», che sembra recare le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

L'articolo 8 prevede l'erogazione dei servizi e strumenti necessari per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, da attuare nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, che ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala che tale Fondo è confluito, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, che sembra presentare le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

L'articolo 9 prevede l'istituzione del Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio. Al maggior onere, quantificato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», che sem-

bra recare le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Segnala infine l'opportunità di formulare più correttamente la clausola di invarianza di cui all'articolo 14, prevedendo che: «All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.**

**Atto n. 383.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 107 del 2015, reca la disciplina della scuola italiana all'estero ed è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli 1, 2 e 39, che recano norme sul sistema della formazione italiana nel mondo e la norma di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che il provvedimento reca una riforma del sistema della formazione italiana all'estero i cui elementi innovativi appaiono suscettibili di produrre effetti finanziari. Si riferisce, in particolare, alla nuova disciplina della formazione del personale da destinare all'estero (articolo 14) e al sistema di valutazione della forma-

zione italiana nel mondo (articolo 15), all'incremento di 50 unità del contingente di personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da inviare all'estero (articolo 17, comma 1) e alla revisione del trattamento economico del medesimo personale (articolo 28), alla disciplina del personale reclutato con contratto locale (articoli 30 e 31), ai tirocini all'estero di studenti (articolo 33) e al Piano per l'innovazione digitale delle scuole all'estero (articolo 35).

Nel rinviare, per elementi più specifici, alle singole disposizioni sopra indicate, rileva che la relazione tecnica espone i summenzionati effetti finanziari, che trovano compensazione in gran parte in risorse già disponibili a legislazione vigente, secondo quanto precisato dalla stessa relazione tecnica. La parte residua trova copertura, ai sensi dell'articolo 39, sia nella riduzione di specifici Fondi, come il Fondo «La Buona Scuola» nella misura di 2,2 milioni di euro nel 2018 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, e il Fondo per la digitalizzazione, nella misura di 520.000 euro per il 2017, sia in risparmi di spesa derivanti dalla revisione del trattamento economico del personale ai sensi dell'articolo 28, che andrebbero a coprire i maggiori oneri, per complessivi 370.000 euro a decorrere dal 2017, derivanti dalle attività di cui agli articoli 14 e 15. A quest'ultimo riguardo evidenzia che dalla relazione tecnica non si evincono in modo univoco le modalità di determinazione di tale specifico effetto di risparmio, in rapporto alla spesa determinata dalla vigente legislazione. Sul punto rinvia all'esame dell'articolo 28.

Per quanto attiene invece alla compensazione a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, fatto salvo quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria, andrebbe confermato che i predetti stanziamenti siano integralmente utilizzabili per le finalità in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 39, ai commi da 1 a 3, provvede alla copertura degli oneri recati da alcune disposizioni del provve-

dimento, mentre il comma 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria riferita alle restanti disposizioni.

Al riguardo, evidenzia che il comma 1 provvede alla copertura degli oneri per la formazione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 14, pari a 170.000 euro annui, e degli oneri conseguenti all'istituzione di un sistema di valutazione delle attività svolte nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo, di cui all'articolo 15, pari a 200.000 euro annui. La copertura, per complessivi 370.000 euro annui, è effettuata a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, conseguenti alla riforma del trattamento economico del personale delle scuole italiane all'estero, recata dall'articolo 28 del provvedimento, per la cui quantificazione si rinvia a quanto appresso sarà evidenziato. Al riguardo si potrebbe valutare la possibilità, sentito l'avviso del Governo, di fare riferimento all'articolo 28 del provvedimento, anziché all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, del quale peraltro è prevista l'abrogazione.

Per quanto riguarda poi la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, segnala che il testo del comma 1 dell'articolo 39 prevede che gli stessi si producano a decorrere dall'anno 2017, mentre la relazione tecnica evidenzia che gli oneri relativi a detti articoli decorrono dall'anno 2018, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 37, comma 4, del provvedimento, il quale stabilisce che il Capo II, nel quale gli articoli 14 e 15 sono ricompresi, si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento di 50 unità del contingente di personale da destinare alle scuole italiane all'estero, disposto dall'articolo 17, comma 1, e pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. La copertura è effettuata a valere sul Fondo « La Buona scuola » istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107

del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019.

In tale quadro, il Fondo in parola sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli ulteriori impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere. Sul punto considera comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Da un punto di vista formale, segnala l'opportunità di specificare, al citato articolo 39, comma 2, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 35 per il concorso all'attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale da parte delle scuole all'estero amministrate dallo Stato. Tale onere, pari a 520.000 euro per l'anno 2017, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015. Il citato comma 62 ha autorizzato una spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il Piano nazionale per la scuola digitale; le relative risorse sono suddivise, nella misura di 15 milioni di euro ciascuno, su due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: il capitolo di parte corrente 2007, recante spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale, e il capitolo di conto capitale 7107, recante Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Ravvisa la necessità che il Governo indichi su quale capitolo, anche in relazione alla natura della spesa, è effettuata la copertura in esame. Segnala comunque che, da un'interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta un accanto-

namento per nuove leggi di 520.000 euro sul capitolo di parte corrente 2007, per l'anno 2017.

Rileva inoltre che il testo dell'articolo 39, comma 3, fa riferimento agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 35, relativo alle scuole paritarie all'estero – al contrario tale comma 2 prevede un'invarianza di spesa – mentre gli oneri a cui si dovrebbe fare correttamente riferimento sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo 35, il quale prevede infatti una autorizzazione di spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per le scuole all'estero amministrate dallo Stato. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Il comma 4 reca infine la clausola di neutralità finanziaria relativa alle restanti disposizioni del provvedimento. Al riguardo ritiene opportuno, sentito il Governo, riformulare detta clausola sostituendo la parola « possono » con « devono ».

In merito agli articoli da 3 a 12, che disciplinano il sistema della formazione italiana nel mondo, non ha osservazioni da formulare, stante la loro natura ordinamentale e considerato che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, queste appaiono complessivamente ricognitive del vigente sistema di formazione italiana all'estero.

Riguardo agli articoli da 13 a 16, che disciplinano il profilo professionale, la formazione del personale da inviare all'estero e la valutazione della formazione italiana nel mondo, in merito ai profili di quantificazione degli oneri relativi alle attività di formazione del personale da destinare all'estero (articolo 14) e al sistema di valutazione delle attività svolte in materia di formazione all'estero (articolo 15), pari rispettivamente ad euro 170.000 e ad euro 200.000 annui, non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica e considerato che gli stessi appaiono configurati come limiti massimi di spesa.

Con riferimento alla proiezione temporale di tali oneri, segnala che la relazione tecnica riferisce la loro decorrenza a par-

tire dall'esercizio 2018, laddove ai sensi della norma di copertura di cui all'articolo 39, comma 1, e di quanto indicato nel quadro complessivo degli oneri riportato dalla stessa relazione tecnica, le fattispecie di cui gli articoli 14 e 15 producono effetti finanziari permanenti a decorrere dal 2017. In proposito ritiene utile un chiarimento.

In merito agli articoli da 17 a 26, che recano norme sullo stato giuridico del personale inviato all'estero, evidenzia che l'articolo 17, comma 1, prevede che il personale della scuola a tempo indeterminato possa essere destinato all'estero, per le finalità del provvedimento in esame, nel limite complessivo di 674 unità, con incremento di 50 unità rispetto a quelle individuate a normativa vigente, pari a 624. Gli oneri derivanti dalla disposizione, legati alle competenze accessorie da riconoscere a siffatto personale, vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 2,2 milioni per il 2018 e in euro 4 milioni a decorrere dal 2019. Sul punto non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Andrebbe peraltro chiarito se si tratti di limiti di spesa come sembrerebbe dedursi dalla disposizione di copertura di cui all'articolo 39, comma 2, che fa riferimento ad oneri « pari » ai predetti importi.

Con riguardo all'articolo 19, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione comporta il trasferimento della competenza per la selezione del personale da destinare all'estero dal Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; sul punto ritiene opportuno acquisire conferma che quest'ultimo dicastero possa svolgere la nuova funzione in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Considera, inoltre, opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali profili di onerosità, non considerati dalla relazione tecnica, relativi all'articolo 21, comma 4, che estende al personale del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca inviato all'estero l'applicazione del regime dei congedi e permessi riconosciuti al personale dell'amministrazione degli affari esteri inviato all'estero. Tali elementi appaiono opportuni considerato che la relazione tecnica evidenzia che tale estensione comporta un numero differenziato di ferie tra sedi normali, disagiate e particolarmente disagiate, attualmente previsto per il solo personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

In merito agli articoli da 27 a 29, sul trattamento economico del personale inviato all'estero, evidenzia che l'articolo 28, ai commi 1, 2, 3 e 7, reca una riforma del trattamento economico all'estero del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante l'applicazione allo stesso di quanto già previsto per il personale del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero dall'articolo 1, comma 319, della legge n. 190 del 2014. La relazione tecnica indica in modo puntuale gli effetti attribuibili alle singole disposizioni. Peraltro i dati forniti non sempre consentono un'esauritiva evidenziazione dei diversi passaggi del procedimento di stima seguito e dei parametri a tal fine utilizzati. Ciò con particolare riferimento al raffronto, per ciascuna delle disposizioni contenute nell'articolo, rispetto agli effetti finanziari imputabili alle corrispondenti normative applicabili attualmente al personale in questione.

Ritiene pertanto utile un'indicazione, anche in forma schematica, dell'effetto di maggiore o minore spesa ascrivibile alle singole previsioni dell'articolo in esame, per le parti effettivamente innovative rispetto alla vigente normativa, con separata evidenziazione dei relativi effetti indotti, di maggiore o minore entrata fiscale e contributiva.

Tali indicazioni appaiono necessarie anche al fine di una più evidente enucleazione dell'effetto di risparmio, rispetto alla vigente normativa, ascritto all'articolo in esame ed utilizzato, ai sensi dell'articolo

39, a copertura di maggiori oneri per 370.000 euro annui, derivanti dagli articoli 14 e 15.

In merito agli articoli da 30 a 32, che recano disposizioni sul personale locale nelle scuole all'estero amministrato dallo Stato, pur considerato che gli effetti finanziari recati dagli articoli 30 e 31, relativi ai contratti stipulati a livello locale per il reclutamento di personale docente e non, appaiono compensati nel quadro del complessivo intervento di riforma del sistema di istruzione all'estero, segnala che, dagli elementi e dai dati forniti dalla relazione tecnica, a fronte di uno stanziamento a legislazione vigente previsto per le medesime finalità di spesa, pari ad euro 6.623.475, l'intervento normativo in riferimento appare suscettibile di determinare effetti finanziari pari ad euro 6.820.260. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 39, le disposizioni in esame dovrebbero rientrare nella previsione di invarianza finanziaria di cui all'articolo 39, comma 4. Sul punto ritiene necessario acquisire un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 32 stabilisce che ai componenti della commissione di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato non siano corrisposti compensi o rimborsi spese comunque denominati. Al riguardo, segnala l'opportunità di riformulare la previsione di gratuità della partecipazione alle commissioni di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 32, prevedendo che ai componenti delle predette commissioni non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati, in modo da renderla analoga a quella utilizzata dall'articolo 18, comma 3, del provvedimento, per la gratuità della partecipazione alla commissione che effettua la selezione del personale da inviare all'estero.

Riguardo agli articoli 33 e 34, che disciplinano situazioni particolari, evidenzia che l'articolo 33 prevede l'utilizzazione di volontari in servizio civile nelle scuole

all'estero con l'attribuzione di un rimborso forfettario delle spese a favore del tirocinante nella misura minima di 300 euro mensili. La relazione tecnica a tale fine stima un onere complessivo di euro 120.000 annui a decorrere dal 2017. Sul punto non ha osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere e considerato che questo appare compensato nel quadro del complessivo intervento di riforma del sistema di istruzione all'estero.

Riguardo all'articolo 35, che disciplina il Piano per l'innovazione digitale, non ha osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito agli articoli da 36 a 38, che prevedono disposizioni finali, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla portata applicativa dell'articolo 38, comma 2, che reca puntuali abrogazioni al fine di assicurare il coordinamento con la disciplina introdotta dal

provvedimento in esame. Infatti, la relazione tecnica afferma che la norma è volta, tra l'altro, a determinare in maniera stabile il contributo per la Società Dante Alighieri; tuttavia dal tenore delle disposizioni non sembrerebbe evincersi tale specifico effetto. Sul punto ritiene necessario un chiarimento al fine di escludere eventuali profili finanziari.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni sollevate dalla relatrice.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

ALLEGATO

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO*Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 1721218/L2016-000974;  
Ufficio V – Pubblica Sicurezza

Roma, 28 febbraio 2017

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Ufficio Legislativo Economia  
(Rif. Nota nr. 30364/2017 del 23/2/2017)ROMA

OGGETTO: A.C. 3500-A - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, concernente la richiesta di elementi utili alla predisposizione della relazione tecnica in ordine al provvedimento indicato in oggetto.

In via preliminare, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8. convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, gli interventi finanziari di cui al capo II-*bis* della menzionata legge (che comprendono le misure di assistenza economica e di reinserimento sociale in favore dei testimoni di giustizia) sono di natura riservata e non soggetta a rendicontazione. I criteri e le modalità di utilizzo dei relativi fondi sono contenuti in una relazione, al termine di ogni anno finanziario presentata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza al Ministro dell'interno, che ne autorizza la distruzione.

Si osserva, altresì, che le risorse finanziarie impiegate per il sistema delle speciali misure di protezione sono imputate al capitolo di bilancio 2840 del Centro di responsabilità "Pubblica Sicurezza".

Per quanto riguarda le osservazioni sulle singole disposizioni della proposta di legge, si forniscono i seguenti elementi informativi di competenza di questo Ufficio:  
- **articoli 1 e 2.** L'articolo 16-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 8/1991 definisce come "testimoni di giustizia" che possono beneficiare delle speciali misure di protezione coloro che assumono, rispetto ai fatti per i quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa, persona informata sui fatti o testimone, purché non sottoposti o proposti per una misura di prevenzione. Le dichiarazioni stesse devono avere carattere di attendibilità (comma 2) e le speciali misure possono

13



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

applicarsi (comma 3) anche a coloro che coabitano o convivono stabilmente con i testimoni, oppure sono sottoposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i medesimi.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge in oggetto non sembrano implicare un allargamento della platea dei destinatari, considerando che, rispetto al testo vigente, l'attendibilità delle dichiarazioni viene sottoposta all'ulteriore condizione della fondatezza intrinseca (articolo 2, comma 1, lettera a) e che viene richiesta l'assenza di condanne per delitti connessi a quello per cui si procede e l'assenza di relazioni con il contesto criminale per cui si procede vantaggiose per l'interessato (articolo 2, comma 1, lettera c).

Si comunica, inoltre, che i testimoni sottoposti alle speciali misure di protezione alla data del 31 dicembre 2016 sono 74 (11 dei quali sono rimasti sotto protezione in località d'origine, mentre gli altri sono stati trasferiti in località segrete) e che i relativi familiari ammontano a 254;

- **articolo 3.** L'articolo 16 ter, comma 1, del decreto legge 8/1991 prevede un ampio ventaglio di misure in favore dei testimoni di giustizia e dei loro familiari. In particolare sono contemplate le misure di protezione fino alla cessazione effettiva del pericolo (lettera a), le misure di assistenza volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello goduto precedentemente, l'ammissione nel sistema (lettera b), capitalizzazione del costo dell'assistenza in alternativa alla stessa (lettera c), il mantenimento del posto di lavoro in aspettativa retribuita e la ricollocazione per i testimoni dipendenti pubblici (lettera d), la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione delle precedente attività lavorativa ed in assenza di un risarcimento ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (lettera e), l'accesso ai programmi di assunzione in una pubblica amministrazione (lettera e bis) e mutui agevolati per il reinserimento sociale (lettera f). Si soggiunge che la spesa totale sostenuta per il biennio 2015-2016 per le misure di assistenza in favore dei testimoni di giustizia (alloggio, assistenza legale, capitalizzazione misure di assistenza, assegni mensili di mantenimento e altre voci minori) ammonta a 4.337.000 euro. Pur nella difficoltà di considerare gli sviluppi successivi, l'unico parametro di riferimento, oggettivo, in relazione alla quantificazione degli oneri, è quello riconducibile ai costi sostenuti nel corso dell'ultimo biennio, che può essere utilmente individuato quale concreta modalità di copertura del fabbisogno;

- **articolo 4.** Si osserva che l'articolo 16 ter, comma 1, lettera a), del decreto legge 8/1991 prevede già il diritto dei testimoni di giustizia a misure di assistenza commisurate al tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'ammissione alle speciali misure di protezione. Il contenuto delle speciali



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

misure di protezione e del programma speciale di protezione è definito negli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'Interno del 23 aprile 2004, n. 161, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legge 8/1991. La citata norma prevede, inoltre, al comma 2, che la Commissione Centrale di cui all'articolo 10 del decreto legge 8/1991 individua le misure di protezione da applicare in concreto, dopo aver acquisito gli elementi necessari dalle Autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria e da altri organi. L'articolo 4 della proposta di legge in esame non sembra, quindi, implicare ulteriori oneri finanziari rispetto alla normativa vigente;

- **articoli 5 e 6.** Le misure di assistenza previste riproducono sostanzialmente quelle già contenute negli articoli 7 e 8 del menzionato decreto del Ministro dell'Interno 161/2004, citato al punto precedente. Si osserva, anzi, che la misura dell'assegno periodico di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 6 viene vincolata al reddito ed al patrimonio del testimone risultante all'Agenzia delle Entrate nell'ultimo triennio, introducendo così un elemento di contenimento della spesa. Per quanto concerne l'indennizzo forfettario di cui alla lettera f) della medesima disposizione, si osserva che esso viene già corrisposto secondo la legge vigente come misura straordinaria nell'ambito dell'articolo 13, comma 5, del decreto legge 8/1991, con le risorse di bilancio attualmente disponibili, previo accertamento dei necessari requisiti dal parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha stipulato un'apposita convenzione. Per quanto concerne l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili del testimone, previa corresponsione dell'equivalente in denaro al prezzo di mercato, di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 6, si osserva che essa è già contemplata nell'articolo 16 ter, comma 3, del decreto legge 8/1991.

In merito all'articolo 6, comma 1, lettera e), relativo all'ammissione dei testimoni al gratuito patrocinio previsto dal Testo Unico delle spese di giustizia, si osserva che l'assistenza legale è attualmente compresa tra le misure di assistenza del programma speciale di protezione (articolo 13, comma 6, del decreto legge 8/1991) e, pertanto, non si tratterebbe di un onere ulteriore per lo Stato bensì di un mero spostamento della spesa dal menzionato capitolo di bilancio 2840 agli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Nel 2016, le spese di assistenza legale per i testimoni di giustizia hanno raggiunto la cifra di 92.532 euro;

- **articolo 7.** In relazione alle iniziative di sostegno per le imprese gestite da testimoni di giustizia, si rappresenta che, pur nella difficoltà di considerare gli sviluppi successivi, l'unico parametro di riferimento, oggettivo, è quello riconducibile ai costi



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

sostenuti nel corso dell'ultimo biennio, che può essere utilmente individuato quale concreta modalità di copertura del fabbisogno.

Tali oneri costituiscono una quota parte di quelli già indicati in relazione all'articolo 3 (pari a 4.337.000. euro).

L'esperienza maturata negli ultimi anni consente inoltre di rilevare che si è trattato di un numero estremamente ridotto di soggetti e che la possibilità delle imprese di cui sono titolari i testimoni di giustizia di continuare a produrre reddito consentirebbe di risparmiare risorse per l'assegno di mantenimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della proposta di legge, che può essere revocato in caso di riacquisto della capacità economica, anche parziale, del testimone. Si rileva che la possibilità per i testimoni di accedere ai programmi di assunzione della Pubblica Amministrazione è già contemplata nell'articolo 16 ter, comma 1, lettera e-bis del decreto legge 8/1991, inserita dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. Nel 2016, sono 5 testimoni che hanno beneficiato di tale assunzione, mentre altri 28 sono stati assunti nell'amministrazione locale siciliana in base alla legge regionale 26 agosto 2014, n. 22;

Si evidenzia, peraltro, che l'assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del testo in esame, risulta, a differenza di quanto avviene in atto, espressamente alternativa alla capitalizzazione del costo delle misure di assistenza, capitalizzazione che viene ordinariamente corrisposta nella misura massima. Occorre anche precisare infine che l'assunzione avviene previe intese tra le Amministrazioni interessate e, allo stato, è stata disposta solo per qualifiche professionali di basso livello retributivo.

In ordine alla ipotesi di applicazione del regime dell'assegnazione in uso, a favore dei testimoni di giustizia, di beni risultanti nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c-bis) si evidenzia che la previsione della disposizione, meramente eventuale, potrebbe consentire il risparmio di risorse pubbliche altrimenti impiegate nelle sistemazioni alloggiative.

- **articolo 9.** Per quanto attiene, invece, alle disposizioni relative al funzionamento della Commissione Centrale di protezione si evidenzia che con tale disposizione si intende operare una mera riorganizzazione/riallocazione di uffici già esistenti, al fine di conferire agli stessi maggiore efficienza e funzionalità, nelle singole fasi, per la trattazione dei procedimenti in carico.

Tale riorganizzazione è garantita pertanto con il ricorso alle risorse, personali e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

In relazione alla integrazione della composizione della Commissione Centrale con un Avvocato dello Stato, si rileva che il comma 2-*nonies* dell'articolo 10 del decreto-



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

legge n. 8 del 1991 consente già di corrispondere ai componenti della Commissione stessa ed al personale di segreteria gettoni di presenza nel limite massimo di 100.000. Ciò posto, stante la mancanza di risorse aggiuntive a copertura degli oneri in argomento (ed in mancanza di disposizioni che stabiliscano in norma primaria l'esatto valore del gettone di presenza da corrispondere a ciascun avente diritto), l'approvazione della disposizione in argomento non verrà a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trovando copertura attraverso una riduzione degli importi sinora corrisposti agli aventi titolo, sino a concorrenza dell'importo da corrispondere al nuovo componente del Collegio.

- **articolo 11.** La procedura per l'istruttoria per la proposta di ammissione alle speciali misure di protezione non introduce elementi di novità, sotto il profilo dei costi, rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 8/1991;

- **articolo 12.** La figura del c.d. "referente del testimone", inteso come costituzione di un nucleo referente all'interno del Servizio Centrale di Protezione, non richiede il ricorso a professionalità esterne, determinando quindi un risparmio di costi. La disposizione in parola, che richiede al referente di mantenere un rapporto costante e diretto con il testimone ed il relativo nucleo degli altri protetti, non appare suscettibile di generare oneri aggiuntivi, potendo il compito in questione essere svolto con le risorse attualmente assegnate al predetto Servizio.

- **articolo 13.** L'attività istruttoria di richiesta dei pareri da parte della Commissione Centrale, sostanzialmente coincidente con la procedura prevista dalla normativa vigente - in particolare, dall'articolo 11 del decreto legge 8/1991 - non comporta costi futuri, considerando che vengono coinvolti esclusivamente soggetti istituzionali pubblici;

- **articoli 15 e 21.** Si evidenzia che le audizioni dei testimoni di giustizia da parte della Commissione Centrale e del Servizio Centrale di Protezione, anche nelle sue articolazioni periferiche, già avvengono nella prassi; inoltre, per quelle a distanza da parte dell'Autorità Giudiziaria, risulta un risparmio derivante dalla diminuzione delle spese di traduzione degli auditi;

- **articolo 24.** In relazione alla proposta di istituzione di un'apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, si precisa che lo stesso verrà realizzato con le risorse personali e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

*Marco Valentini*

177

2 Mar 2017 10:40:30

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847814408

1/4

13751



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO X

Roma, 2 MAR. 2017

Prot. Nr. 34833/2017  
Entrata prot. Nr. 34156 /2017  
Allegati 1

All' Ufficio Legislativo Economia  
Sede  
e p.o. Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Sede  
Ufficio Legislativo Finanze  
Sede

**OGGETTO; AC 3500-A. Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nota Ministero dell'Interno.**

E' stata esaminata la nota n. 1721218/L2016-000974 del 28 febbraio scorso con la quale il Ministero dell'Interno ha fornito, relativamente alle disposizioni di propria competenza contenute nel provvedimento indicato in oggetto, elementi utili alla predisposizione della relazione tecnica.

Al riguardo, preliminarmente si ribadisce, come già rappresentato con nota n. 30364 del 23 febbraio 2017 (allega in copia per pronta consultazione), la necessità che venga predisposta idonea relazione tecnica, conformemente alle disposizioni di cui al citato articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Si evidenzia, altresì, che la richiesta relazione tecnica dovrà essere riferita all'intero complesso normativo in argomento, e dovrà esplicitare, tra l'altro, le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e

2 Mar 2017 10:40:30

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847614408

2/4

le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

In merito, invece, alla nota in esame si osserva quanto segue.

**Articoli 1 e 2.** Si segnala che la nota non dà certezza della invarianza finanziaria, affermando che le previsioni di cui agli articoli in esame non sembrerebbero implicare ulteriori oneri.

**Articolo 3:** la norma in esame, nella sua formulazione generica, risulta difforme dalla dettagliata previsione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, cui la nota del Ministero dell'interno si riferisce, rischiando di ampliare la portata della tipologia delle misure di protezione, la quale, in assenza di relazione tecnica che ne favorisca congrua valutazione, è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica che necessitano di quantificazione e idonea copertura finanziaria.

**Articolo 4:** si precisa, al riguardo, che il mantenimento del tenore personale e familiare non inferiore a quello precedente all'ammissione alle speciali misure di protezione risulta previsto alla lettera b) (e non alla lettera a)) dell'articolo 16-ter, del menzionato decreto-legge n. 8 del 1991. Si ribadisce, peraltro, che la genericità della norma in esame, la quale prevede l'incomprimibilità dei diritti goduti, potrebbe risultare foriera di nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La nota, peraltro, non dà certezza della invarianza finanziaria, affermando che le previsioni di cui all'articolo in esame non sembrano implicare ulteriori oneri.

**Articoli 5 e 6:** si ribadisce che l'articolo 5 del provvedimento in esame amplia la previsione normativa di cui all'articolo 7 del DM n. 161 del 2004, richiamato nella nota del Ministero dell'interno, determinando ulteriori aspetti di onerosità nell'ambito del provvedimento. In particolare, si segnala che la lettera b) dell'articolo 5 in argomento estende anche alle "aziende" di pertinenza dei protetti le misure di protezione. Si evidenzia che anche la previsione di cui alla lettera h) può determinare aspetti di onerosità, di cui non si dà conto nella nota del Ministero dell'interno. In merito all'articolo 6, si manifestano perplessità riguardo a quanto affermato a pagina 3 della nota del Ministero dell'interno, nella parte in cui si asserisce che, con riferimento all'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, si potrebbe procedere ad "un mero spostamento della spesa dal capitolo di bilancio 2840 agli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia". Infatti, non si comprende il motivo di tale spostamento di risorse, né la norma prevede specifiche variazioni di bilancio al riguardo.

**Articolo 7:** con riferimento alle iniziative di sostegno per le imprese gestite da testimoni di giustizia, la nota non dà certezza della invarianza finanziaria, affermando che sussistono "difficoltà di considerare sviluppi successivi".

2 Mar 2017 10:40:30

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

3/4

**Articolo 9:** si ribadisce l'onerosità della norma. Appare necessario chiarire attraverso quali attività si procederà alla riorganizzazione/riallocazione di uffici già esistenti al fine di raggiungere una maggiore efficienza e funzionalità nelle singole fasi operative della Commissione. La richiesta relazione tecnica dovrà dimostrare la asserita sussistenza delle risorse, personali e strumentali, disponibili a legislazione vigente, nonché la sussistenza di risorse finanziarie per addivenire alla predetta riorganizzazione.

In particolare, in relazione all'incremento dei componenti della Commissione con l'integrazione di un Avvocato dello Stato, il riferimento, riportato nella nota in oggetto, alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della stessa Commissione e al personale di segreteria, trova riscontro nel comma 2-*nonies* dell'art.10 del D.L. n.8/1991, dove vengono stabilite le modalità della suddetta corresponsione. Tuttavia, si evidenzia che dalla predetta previsione potrebbero anche scaturire oneri derivanti da eventuali spese di missione. Al riguardo sarebbe opportuno acquisire elementi di dettaglio da riportare nella relazione tecnica richiesta.

**Articolo 12 e 14 :** si ribadisce l'onerosità della norma in esame, stante la complessità dell'incarico assegnato al "referente del testimone di giustizia" e la caratteristica della "personalità" dell'incarico stesso, come si evince dall'articolo 14, comma 1 del provvedimento di cui trattasi. Peraltro, tale figura appare già nella fase antecedente del piano provvisorio di protezione.

**Articolo 24:** nell'ambito della richiesta relazione tecnica dovrà essere data dimostrazione della sussistenza delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'istituzione della apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

In ordine, alla nota in oggetto, appare il riferimento al capitolo n. 2840 (Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione, ecc.), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale, con riferimento agli ultimi esercizi finanziari e dall'esame delle scritture contabili, impegna tutto lo stanziamento attribuito con legge di bilancio. Pertanto, ulteriori oneri a carico del menzionato capitolo, necessitano di adeguata copertura finanziaria.

Per quanto sopra esposto, al fine di una più compiuta valutazione degli effetti finanziari del provvedimento in esame, si resta in attesa di idonea relazione tecnica, redatta in ottemperanza alla vigente normativa contabile.

2 Mar 2017 10:40:30

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847614406

4/4

Inoltre, stante i ripetuti richiami nella nota del Ministero dell'interno a provvedimenti che già regolamentano la disciplina della protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, appare opportuna la predisposizione di una tavola di raffronto tra il provvedimento in esame e la normativa a legislazione vigente.

Il Ragioniere Generale dello Stato  
*Q. Tanni*